

Stefania Chicca *Francesca Mandato* *Antonio Vargiu*
Michele Zanella

**VERBALE DI ACCORDO PER IL RICORSO AL FONDO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)
ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE "EMERGENZA COVID-19" -
ART. 19 D.L. N. 18 DEL 17/03/2020**

Il giorno 26 marzo 2020 tramite collegamento telematico, si sono incontrati:

- EASY SRL sita a Campodarsego (PD) in Via Galvani 1 P.IVA: 04880470283 nella persona di Michele Zanella,
- L'organizzazione sindacale CISL FISASCAT nella persona di Stefania Chicca
- L'organizzazione sindacale CGIL FILCAMS nella persona di Francesca Mandato
- L'organizzazione sindacale UILTUCS nella persona di Antonio Vargiu

Premesso che:

- a) La Società svolge l'attività di commercio di borse ed accessori al dettaglio.
- b) La Società ha sede legale in via Galvani 1 a Campodarsego (PD) e sedi operative in:
 - Barberino Design Outlet, Via Meucci, 50031 Barberino di Mugello (FI);
 - Fidenza Village, Via Federico Fellini 1, 43036 Fidenza (PR);
 - Franciacorta Outlet Village, Piazza Cascina Moie 1/2, 25050 Rodengo-Saiano (BS);
 - La Reggia Designer Outlet, S.P. 336, SS87, 81025 Marcianise (CE);
 - Serravalle Designer Outlet, Via della Moda 1, 15069 Serravalle Scrivia (AL);
 - Shopping Villag Castel Romano, Via del Ponte di Piscina Cupa 121, 00128 Castel Romano (RM);
 - Sicilia Outlet Village, A19, 94011 Agira (EN);
 - Valmontone Outlet, Via della Pace, 00038 Valmontone (RM);
 - Vicolungo The Style Outlet, Piazza Santa Caterina, 1, 28060 Vicolungo (NO).

Stefania Chicca *Francesca Mandato* *Antonio Vargiu*

c) Il CCNL applicato è TdS (Terziario Distribuzione Servizi-ConfCommercio).

d) A far data dal 23/02/20 è stata disposta la sospensione e/o riduzione di orari lavorativi in conseguenza del pregiudizio derivante dagli effetti negativi e dai vincoli collegati all'emergenza sanitaria (diffusione di epidemia COVID 19) e ai provvedimenti ministeriali adottati nelle ultime settimane. In conseguenza del DPCM 08/03/2020, si

Michele Zanella

è resa altresì necessaria la sospensione totale dell'attività.

- e) Il datore di lavoro, con comunicazione del 13/03/20, il cui contenuto si intende integralmente richiamato, ha reso nota alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria l'esigenza di ricorrere all'intervento del FIS – Assegno Ordinario.
- f) Su richiesta delle organizzazioni sindacali sopra intestate si è svolta il 24/03/20, in modo telematico, la consultazione all'esito della quale le Parti hanno inteso definire l'accordo prodromico all'utilizzo dell'ammortizzatore sociale.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente accordo le parti concordano quanto segue:

- 1) dopo un approfondito esame delle circostanze che determinano la sospensione dell'attività lavorativa come indicata nelle premesse, si conviene che il datore di lavoro attiverà la domanda per la concessione del trattamento di assegno ordinario - FIS per n. 9 (nove) settimane a decorrere dal 10/03/2020 ai sensi dell'art 19 D.L n. 18 del 17/03/2020 (c.d. Decreto Cura Italia);
- 2) Sarà coinvolto nella sospensione l'intero organico aziendale per un totale di 38 impiegati, di cui 7 responsabili di negozio al 3° livello, 23 commessi e 8 aiuto commessi.
- 3) Nel periodo di sospensione, i lavoratori potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario per compiere le attività funzionali alle esigenze lavorative applicando il principio di rotazione tra mansioni fungibili e garantendo le disposizioni di sicurezza e sanitarie dettate dalle norme vigenti.
- 4) Al fine di assicurare continuità di reddito ai dipendenti, le imprese anticiperanno, ai lavoratori che ne faranno richiesta, il TFR, per la quota nella disponibilità dell'azienda e nei limiti di un importo tale da consentire agli stessi il raggiungimento dell'80% della retribuzione mensile per il periodo di ricorso all'integrazione di reddito, per i lavoratori senza disponibilità di TFR le imprese accoglieranno richieste di anticipazione della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati o in maturazione per l'anno in corso.
- 5) Le Parti concordano che la maturazione di ferie e permessi rol ed ex-festività saranno riconosciuti per intero, considerando il periodo di sospensione a tutti gli effetti contrattuali. Nel periodo di sospensione lavoratori/lavoratrici matureranno i ratei della tredicesima e quattordicesima contrattualmente previsti.
- 6) Le parti potranno incontrarsi, su richiesta, per una verifica in merito al presente accordo e per valutare la necessità di eventuali proroghe, se previste dalla normativa.
- 7) Le Parti, alla ripresa delle attività, potranno richiedere incontri atti a valutare le condizioni dell'azienda e dei lavoratori al termine del periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale.
- 8) Il presente verbale è stato redatto, come indicato in premessa, tramite collegamento telematico delle parti e l'incontro si considera tenuto presso la sede del datore di lavoro. Preliminarmente sono state accertate le identità delle Parti ed è stata verificata la possibilità tecnica per ciascuno di partecipare attivamente alla consultazione in via telematica. L'adesione delle Parti al contenuto del presente verbale si considera prestata tramite sottoscrizione dello stesso ad opera di ciascuna Parte la quale provvederà successivamente all'invio della copia firmata tramite mail all'indirizzo easysri@pecditta.com.
- 9) Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti danno atto di aver esperito la consultazione sindacale nei termini i cui all'art 19 comma 2 D.L n 18/2020.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società

Michèle De

S. Maria Viro CISL FISASCAT

CGIL FILCAMS

Franco M...

UIL TUCS

Antonio V...